

## INCASSO GIURIDICO E RINUNCIA AL FINANZIAMENTO SOCI

di Laura Mazzola

### Premessa

Il concetto di “incasso giuridico” non è contemplato a livello normativo, ma è stato elaborato dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare nella C.M. 73/E/1994 è stato affermato che la rinuncia ai crediti da parte dei soci comporta l’incasso giuridico degli stessi e, di conseguenza, l’obbligo di sottoporre a tassazione l’incasso derivante.

### Posizione della prassi

Il documento di prassi che per primo ha sostenuto il principio di “incasso giuridico” è appunto la C.M. 73/E/1994.

Nel paragrafo 3.20 si afferma che *“Tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione, ai sensi dell’art. 61, comma 5, del Tuir, i quali, per la società non costituiscono sopravvenienze attive, così come dispone l’art. 55, comma 4, del Tuir. Naturalmente la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta”*.

Ne discende, ad esempio, che un’eventuale rinuncia da parte del socio al compenso pattuito fa scattare il meccanismo dell’incasso giuridico che comporta:

- L’imponibilità del compenso in capo al socio;
- L’obbligo di versamento della ritenuta fiscale in capo alla società.

In particolare, il socio deve dichiarare un reddito costituito dal compenso lordo mai realmente incassato, al netto della ritenuta subita; mentre la società non può dedurre il relativo compenso.

Ne consegue che l’applicazione dell’incasso giuridico avviene ogni volta che si verifichi la rinuncia ad un credito correlato a redditi tassabili per cassa, da parte di un socio di società, a beneficio della compagine societaria stessa.

Di seguito si illustrano il trattamento contabile e fiscale della rinuncia al credito, in particolare in merito ai finanziamenti soci.

### **Trattamento contabile della rinuncia al credito**

Dal canto suo l'OIC n. 28, nella versione revisionata del 2014, sulle poste del patrimonio netto ha evidenziato che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio deve essere trattato, contabilmente, alla stregua di un apporto di patrimonio.

Pertanto, la rinuncia al diritto di restituzione di qualsiasi credito, vantato dal socio nei confronti della società, trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

In tale novero rientrano anche le rinunce correlate ai versamenti che il socio ha eseguito nei confronti della società a titolo di finanziamento: questi, come noto, sono quei versamenti per i quali la società ha l'obbligo di restituzione, trattandosi d'importi che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, a prescindere dal fatto che vengano effettuati da tutti i soci o che abbiano natura fruttifera piuttosto che infruttifera. Contabilmente la società, all'atto di rinuncia da parte del socio, deve effettuare lo storno del relativo debito accendendo per un corrispondente importo una riserva di capitale disponibile per copertura perdite o per futuri aumenti di capitale.

In sostanza la rinuncia non può transitare nel conto economico e, pertanto, la scrittura contabile in partita doppia della società è:

Debiti verso soci per finanziamenti	a	Riserva di capitale
-------------------------------------	---	---------------------

La rinuncia del credito da parte del socio, che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio.

In pratica è necessario però che la rinuncia abbia, come di norma avviene, esplicita finalità di sostegno patrimoniale alla partecipata e non derivi invece da aspetti della fornitura che ha generato il credito. Solo in tale caso è prevista la rilevazione di una sopravvenienza attiva; in tutti gli altri casi, come detto, la rinuncia riversa solo effetti sullo stato patrimoniale della società.

A differenza della precedente versione del principio contabile, l'assimilazione ad apporti di capitale è prevista sia per le rinunce a crediti di finanziamento sia per quelle riguardanti crediti commerciali (rilevati dal socio a fronte di ricavi).

Al riguardo si evidenzia che non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione: l'elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

Ne discende che l'eventuale passaggio a capitale di tali versamenti necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto.

### **Trattamento fiscale della rinuncia al credito**

L'articolo 88, primo comma, del Tuir stabilisce che costituiscono componenti positivi di reddito, quali sopravvenienze attive, le insussistenze di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

In deroga a questa regola generale, il quarto comma del medesimo articolo 88, su cui si fonda l'orientamento della prassi esaminato in precedenza, stabilisce che non sono considerate sopravvenienze attive, non concorrendo alla formazione del reddito di impresa, anche in questo caso a prescindere dalla contabilizzazione, le rinunce dei soci a propri crediti vantati verso la società.

Il medesimo comma stabilisce, tra l'altro, che le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono soggette, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ad un regime fiscale differenziato, a seconda dello strumento di soluzione della crisi che le ha generate:

- Concordato fallimentare o concordato preventivo: detassazione integrale delle sopravvenienze attive;
- Accordo di ristrutturazione del debito omologato (articolo 182-*bis* L.F.) e piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese, a norma dell'articolo 67, terzo comma lett. d), L.F.: parziale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, per la sola quota eccedente le perdite pregresse e di periodo di cui all'articolo 84 del Tuir.

A fronte di tale beneficio per la società, il socio vede aumentare il valore fiscalmente riconosciuto alla propria partecipazione ai sensi dell'articolo 94, sesto

comma, del Tuir e del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 52/E/2004.

Dal canto suo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20026/2010, richiamando implicitamente quanto asserito dal Ministero delle finanze con la C.M. 73/E/1994, ha stabilito che la rinuncia a compensi maturati e non erogati comporta la tassazione in capo al rinunciante, in quanto si tratta, in realtà, di utili di fatto non distribuiti.

Quest’ultima disposizione non pone alcuna limitazione o condizione quanto alla tipologia del credito, che può essere finanziario ovvero commerciale, e alle modalità di contabilizzazione.

La società debitrice, dopo aver contabilizzato la rinuncia da parte del socio nelle poste patrimoniali (senza transito da conto economico), come previsto dal principio OIC 28, non deve procedere ad effettuare alcuna variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

La disposizione citata non pone limiti o condizioni alla rinuncia del credito. Questo, ad esempio, potrebbe dunque avere un costo fiscale inferiore al valore nominale a causa di una svalutazione fiscale o di una rettifica a norma degli articoli 106, primo comma, o 101, terzo comma, del Tuir, ovvero per essere stato acquistato presso un precedente creditore ad un corrispettivo inferiore al valore facciale.

In queste situazioni possono insorgere salti d’imposta ovvero disallineamenti tra regime dell’operazione sul debitore e sul creditore.

### ***Esempio***

Si ipotizzi, ad esempio, il caso in cui un socio acquisti, con clausola pro-soluto, un credito presso un fornitore/cedente, verso una società partecipata, di valore pari a 1.000 euro, per un corrispettivo di 200 euro. Il cedente rileva una perdita deducibile di 800 euro, data dalla differenza tra 1.000 e 200 euro, a seguito della cancellazione del credito. La società partecipata storna quindi il debito rilevando l’importo, registrando la scrittura contabile di seguito riportata, in una riserva di patrimonio netto per 1.000 euro senza provvedere ad alcuna tassazione nel modello Unico.

Debiti verso soci per finanziamenti	a	Riserva di capitale	1.000
-------------------------------------	---	---------------------	-------

Il socio, dopo aver iscritto in contabilità il credito pari a 200 euro, imputa tale importo, all'atto della rinuncia, ad incremento del costo della partecipazione registrando in contabilità la seguente scrittura contabile.

Partecipazione	a	Crediti verso partecipate	200
----------------	---	---------------------------	-----

In pratica nell'esempio può essere desunta una deduzione fiscale di 800 euro in capo al cedente, in qualità di creditore originario, senza alcuna tassazione corrispondente sul socio o sulla società debitrice.

### **Novità relative al trattamento fiscale dal 2016**

Quanto esposto in precedenza, resta però in vigore fino al periodo d'imposta 2015. Infatti, l'articolo 13 del D.Lgs. 147/2015 ha modificato il quarto comma dell'articolo 88 Tuir, disponendo che, a decorrere dal periodo successivo in corso al 7 ottobre 2015, la detassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del credito da parte del socio avviene nei limiti del valore fiscale del credito stesso. In particolare, all'articolo 88 citato sono apportate le seguenti modificazioni:

- Il quarto comma è stato così modificato:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><i>Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.</i></p>	<p><i>Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni.</i></p>

- All'interno dell'articolo 88 è stato aggiunto il comma 4-*bis*, in cui è disposto che:  
*“Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del*

*regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis”.*

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la rinuncia dei soci ai crediti rappresenta per la società una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

Inoltre il socio è tenuto a comunicare alla partecipata tale valore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, affinché la società ne tragga le dovute conseguenze fiscali. In assenza di tale comunicazione, di cui si inserisce di seguito un fac-simile, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero con inevitabili aggravii in capo alla società, dovendo, questa, tassare *in toto* la rinuncia operata dal socio.

**Oggetto: Rinuncia al finanziamento e comunicazione del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_

DICHIARA

Che la società rinuncia alla restituzione del finanziamento infruttifero di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) concesso alla partecipata società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, al fine di dotare la società degli importi necessari per la copertura della perdita maturata nell'esercizio 2015.

La rinuncia, con effetto immediato, ha ad oggetto l'intero importo del credito vantato ed è irrevocabile.

Ai sensi dell'articolo 88 Tuir si comunica che il costo fiscalmente riconosciuto del credito è pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

Benché la norma non ne faccia esplicita richiesta è bene che la rinuncia venga redatta con data certa ed inviata tramite raccomandata o Pec; questo al fine di scongiurare che successivamente, in sede di verifica, possa ipotizzarsi che tale documento sia stato redatto “*postumo*”.

Si evidenzia che per le rinunce effettuate nel periodo in corso al 7 ottobre 2015 non sono necessarie le nuove formalità e la sopravvenienza attiva sorta in capo alla partecipata non risulta fiscalmente rilevante.

Con la novella citata diventa imponible il componente reddituale in capo alla società debitrice per l'importo che eccede il valore fiscale del credito del socio.

Diversamente, nulla cambia nell'ipotesi in cui il valore fiscale del credito coincide con il valore nominale; pertanto, salvo l'obbligo di comunicazione del valore fiscale, la rinuncia al credito non avrà comunque rilevanza fiscale per il debitore, indipendentemente dalla natura del credito e dalle modalità di contabilizzazione.

Non sarà quindi più possibile assistere ai cosiddetti “salti di imposta”, in quanto, a fronte dell'irrelevanza della sopravvenienza attiva della società, non potranno rilevarsi deduzioni fiscali per i creditori.

In presenza, invece, di crediti con costo fiscale inferiore al valore nominale, la rinuncia produrrà l'emersione di un reddito imponible pari alla differenza tra il valore nominale del credito ed il costo fiscale dello stesso.

Si ricorda però che, fino al prossimo 31 dicembre 2015 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), eventuali rinunce a crediti effettuate dai soci non genereranno alcuna imponibilità in capo alla società debitrice a prescindere dal valore fiscale del credito rinunciato, il quale neppure dovrà essere comunicato dal socio alla partecipata.

### ***Esempio***

Così, nell'esempio esposto in precedenza, il socio dovrà comunicare alla società partecipata che il valore fiscale del credito, per il quale dovrà rilasciare la dichiarazione di rinuncia, è pari a 200 euro.

La società, dal canto suo, dovrà contabilizzare la rinuncia ad un aumento del patrimonio netto per un importo pari a 1.000 euro ed effettuerà, all'interno della dichiarazione dei redditi, una variazione in aumento per sopravvenienze attive di 800 euro. Il socio, come avviene anche ora, incrementerà, senza alcun impatto reddituale, il costo della partecipazione di 200 euro.

<b>CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA AL CREDITO</b>			
	<b>CEDENTE</b>	<b>SOCIETÀ</b>	<b>SOCIO</b>
<b>FINO AL 31/12/2015</b>	Perdita deducibile 800 euro	Riserva di 1.000 euro Senza sopravvenienza	Credito di 200 euro ad incremento partecipazione
<b>DALL'1/01/2016</b>	Perdita deducibile 800 euro	Riserva di 1.000 euro Sopravvenienza attiva di 800 euro	Credito di 200 euro ad incremento partecipazione

La relazione ministeriale al D.Lgs. 147/2015 precisa che, con la modifica in commento, viene equiparato il regime della operazione sopra descritta (acquisto del credito a sconto e successiva rinuncia da parte del socio) con quella basata su un apporto di somme da parte del socio alla partecipata e definizione a saldo e stralcio del debito di quest'ultima con il creditore terzo.

Se infatti, nell'esempio, il socio avesse versato in conto capitale la somma alla società e quest'ultima avesse transattivamente definito con il cedente un pagamento di 200 a fronte del debito di 1.000, la società avrebbe rilevato contabilmente (e sottoposto a tassazione) una sopravvenienza attiva pari a 800.

### ***Parziale non imponibilità***

È, invece, stabilita una rilevanza fiscale limitata qualora le sopravvenienze attive emergano per effetto della riduzione di debiti operata in seguito a:

- Concordato di risanamento;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* L.F.;
- Piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), L.F., pubblicato presso il Registro delle imprese;
- Procedure estere equivalenti a quelle indicate ai punti precedenti.

Al ricorrere di una di tali ipotesi, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede:

- Le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del Tuir, senza considerare il limite dell'80%. Pertanto, rispetto alla disciplina in vigore è stata esclusivamente aggiunta la precisazione che non si deve tenere conto della soglia di utilizzabilità delle perdite - prodotte dal quarto periodo d'imposta dalla costituzione. Rilevano anche le perdite trasferite al consolidato fiscale nazionale di cui all'articolo 117 del Tuir e non ancora utilizzate;

- Gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96, quarto comma, del Tuir, ovvero indeducibili nel periodo d'imposta, in quanto eccedenti il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi, in caso di capienza del 30 per cento del Rol di competenza di tale periodo d'imposta.

Rispetto alla disciplina in vigore il legislatore ha incrementato la quota imponibile delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dall'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e dal piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese, per un importo pari agli interessi passivi ed oneri finanziari indeducibili, ma riportabili, di cui all'articolo 96, quarto comma, del Tuir.

### ***Conseguenze in capo al socio-creditore***

Il D.Lgs. 147/2015, all'articolo 13 lett. b), introduce una innovazione anche nell'articolo 94, sesto comma, del Tuir, disposizione che si occupa del regime fiscale delle rinunce in capo al socio-creditore.

La norma, come modificata dal provvedimento, stabilisce che la rinuncia ai crediti operata dai soci (al pari delle somme versate in conto capitale o a fondo perduto) si aggiunge al costo della partecipazione (disposizione già presente) nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia (disposizione introdotta).

La relazione ministeriale precisa che la norma serve a chiarire che la rinuncia non dà comunque luogo alla tassazione in capo al creditore della differenza tra costo fiscale (che si aggiunge al valore della partecipazione) del credito e il valore nominale. In realtà, si tratta di una precisazione pleonastica, dato che nessuna diversa norma del Tuir pare possa imporre l'imponibilità di tale differenza.

29 dicembre 2015

Laura Mazzola